

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000,00 Premio assicurativo di € 0,00		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo		€ 10.000	€ 10.000
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.000	€ 10.038
	Rendimento medio per ciascun anno	0,00%	0,08%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.000	€ 10.064
	Rendimento medio per ciascun anno	0,00%	0,13%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.000	€ 10.254
	Rendimento medio per ciascun anno	0,00%	0,50%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.100	€ 10.473
	Rendimento medio per ciascun anno	1,00%	0,93%
Scenario di morte			
In caso di decesso dell'assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.000	€ 10.254

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non esiste un sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni di Alleanza Assicurazioni S.p.A. saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese per la procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 150	€ 594
Incidenza annuale dei costi (*)	1,50%	1,17% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,67% prima dei costi e al 0,5% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0,00%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,17%
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,00%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,00%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: nessun periodo minimo richiesto

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della Gestione Separata. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 5 anni. Il differimento di scadenza può essere interrotto in qualsiasi momento, da parte dell'investitore, riscattando totalmente (oppure anche parzialmente) la prestazione. Il riscatto non prevede l'applicazione di alcun costo e/o commissione.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
- tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/reclami
- via mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Clienti.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP aggiuntivo IBIP e alle condizioni di assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione dell'appendice di differimento, ed è disponibile anche sul sito www.bgvita.it nella pagina dedicata al prodotto.

E' inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.bgvita.it nella pagina dedicata alle gestioni separate.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it

Opzione differimento di scadenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Opzione Differimento di scadenza Ri.Alto BG
Contratto rivalutabile (Ramo I)
Data di aggiornamento del documento: 01/01/2025 (il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: 041/5939651; sito internet: www.bgvita.it; indirizzo di posta elettronica: bgvita@bgvita.it; indirizzo PEC: bgvita@pec.bgvita.it.
L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 2.231.139.478 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e 2.021.139.478 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.bgvita.it. Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.222.735.725. Requisito patrimoniale minimo: € 910.601.523. Fondi propri ammissibili: € 6.413.308.896. Indice di solvibilità (solvency ratio): 289% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 01/01/2016).

NOTA: Dati patrimoniali e SFCR da bilancio al 31/12/2023 di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Informazioni e aggiornamenti a seguito delle operazioni societarie che hanno interessato l'impresa con effetto 01/01/2025 saranno disponibili al seguente link:

<https://www.bgvita.it/chiamo/comunicazioni-e-avvisi/Fusione-per-incorporazione-di-Genertellife-S-p-A-in-Alleanza-Assicurazioni-S-p-A->

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONI PRINCIPALI

A fronte del versamento del premio che è pari al capitale maturato a scadenza sul precedente contratto di assicurazione sulla vita, sono previste le seguenti prestazioni rivalutabili collegate ai risultati della gestione separata Ri.Alto BG:

- **Prestazione in caso di vita**
In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari una prestazione in forma di capitale pari al capitale assicurato rivalutato fino a tale data.
- **Prestazione in caso di decesso**
In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari una prestazione in forma di capitale pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Il regolamento della gestione separata Ri.Alto BG è disponibile sul sito internet www.bgvita.it



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non previsti.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non prevede limitazioni ed esclusioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni accompagnate da: • documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato); • documento di identità e codice fiscale del richiedente; • coordinate bancarie (codice IBAN) sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico; • in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso. Documenti necessari per pagamenti in caso di vita dell'assicurato a scadenza: • certificato di esistenza in vita dell'assicurato emesso dal Comune di residenza successivamente alla scadenza del contratto; • dichiarazione, allegata all'avviso di scadenza, di accettazione del capitale sottoscritta dal beneficiario e dal contraente (se diverso dal beneficiario). Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'assicurato: • certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede; • dichiarazione sostitutiva autenticata di atto di notorietà, da cui risulti ◦ se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento, ◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato, ◦ l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. Erogazione della prestazione: Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Premio unico iniziale: il premio per l'assicurazione corrisponde al capitale a scadenza maturato sul precedente contratto o a parte di esso se il cliente decide di differire solo parzialmente. Non sono applicati costi sul capitale da differire. Il premio è investito nella gestione separata Ri.Alto BG. Non è possibile il versamento di ulteriori premi.
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	Non sono previsti sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto ha una durata pari ad 1 anno e la scadenza è automaticamente prorogata per lo stesso periodo a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Successivamente alla decima proroga automatica Alleanza Assicurazioni si riserva di interrompere ulteriori proroghe automatiche.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non prevista.
Recesso	Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo, deve inviare a Alleanza Assicurazioni una raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Alleanza Assicurazioni annulla il differimento della scadenza e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione maturata nel precedente contratto di assicurazione sulla vita.
Risoluzione	Non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	E' possibile esercitare il diritto di riscatto, purché l'assicurato sia in vita. Riscatto totale L'importo di riscatto corrisponde al capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta stessa. Il riscatto totale estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta. Riscatto parziale Il contraente può richiedere riscatti parziali. L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale. La prestazione residua non può essere inferiore a € 2.000. Riduzione Non sono applicabili valori di riduzione.
Richiesta di informazioni	Per informazioni sui valori di riscatto: Alleanza Assicurazioni - Servizio Clienti Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA Telefono: 041 5939651 E-mail: bgvita@bgvita.it; bgvita@pec.bgvita.it



A chi è rivolto questo prodotto?

L'opzione di differimento Ri.Alto BG è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto ad un cliente retail che ha una o più polizze in scadenza e richiede il differimento della prestazione assicurativa invece del pagamento immediato della prestazione maturata, con un bisogno di investimento che punta almeno alla conservazione del capitale, un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati esclusivamente a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e capacità di sostenere almeno perdite nulle del valore dell'investimento.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per riscatto

Non sono previsti costi per il riscatto.

Costi di intermediazione

Non sono previsti costi di intermediazione.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Garanzia

In caso di decesso dell'assicurato e alla scadenza del contratto, è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore al capitale investito in gestione separata, eventualmente riproporzionato a seguito di operazioni di pagamento parziale.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato investito nella gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione.

Alleanza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:

- Valore trattenuto: 1.50%
- Per ogni decimo di punto di rendimento della gestione separata superiore al 4,00%: + 0,01%

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore allo 0,00%.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 indica i contenuti dell'informativa sulla sostenibilità degli investimenti nei prodotti e servizi finanziari. Questo regolamento è in vigore dal 10 marzo 2021.

Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo **ESG (Environmental, Social, Governance)** indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

L'informativa sulla sostenibilità

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- a) in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- b) **i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi** di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

Cos'è il rischio di sostenibilità

Il **rischio di sostenibilità** corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti

Il Gruppo Generali ha definito un quadro di investimento sostenibile e adotta specifiche linee guida al fine di:

- a) tenere conto del rischio di sostenibilità derivante dalla strategia e dalle decisioni di investimento;
- b) gestire il potenziale impatto a lungo termine sui fattori di sostenibilità derivanti dalla propria strategia di investimento.

Le linee guida di Gruppo per l'integrazione della sostenibilità negli investimenti e azionariato attivo prevedono di:

- escludere dagli investimenti emittenti, settori o attività per problematiche legate a fattori ambientali, sociali o di governance non allineati a standard minimi di best practice di business o basati su norme internazionali che impattano sulla loro performance finanziaria di lungo termine e/o che espongono il Gruppo a maggiori rischi di sostenibilità e reputazionali;
- integrare nell'analisi e nelle decisioni di investimento, tra le diverse tipologie di attivi sottostanti, la valutazione degli impatti di lungo periodo sui fattori di sostenibilità;
- svolgere attività di gestione degli investimenti sulle società partecipate al fine di promuovere buone pratiche nel considerare i fattori di sostenibilità e il rischio nel loro piano a lungo termine e nelle loro pratiche commerciali.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Come il Gruppo Generali considera i rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha adottato un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità e i loro possibili impatti negativi sul rendimento, integrando i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento così come definito nelle linee guida di Gruppo.

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera in particolare:

- a) i rischi ambientali, i quali includono tra gli altri i rischi climatici fisici e di transizione;
- b) i rischi legati ai temi sociali, i quali includono tra gli altri il mancato rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l'adozione di pratiche scorrette nelle relazioni con le persone, i clienti e le comunità;

c) i rischi relativi alla governance, i quali includono tra gli altri la mancata adozione di adeguate regole di governo societario, la corruzione e l'adozione di pratiche di vendita scorrette;

d) i rischi legali e reputazionali derivanti da impatti negativi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance sugli attivi sottostanti.

Tali rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e valutati anche considerando i rating ESG e analisi svolte dai team di ricerca dedicati. Le attività poste in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento

Il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link: <http://www.bgvita.it/bp/home.do>

Tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.
-----------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive
---	---

contratto	la proposta o la polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può essere soggetto a modifiche future. Somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni. I capitali percepiti in caso di decesso dell'assicurato, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'IRPEF. Somme corrisposte in caso di riscatto ed in caso di vita dell'assicurato a scadenza Le somme corrisposte in caso di riscatto ed in caso di vita dell'assicurato a scadenza sono tassate come di seguito riportato: • <u>se il contratto è precedente al 01.01.2001</u>, si applicano contemporaneamente due diversi regimi fiscali: ◦ sulla parte di prestazione maturata alla data dell'adesione all'opzione di differimento - coincidente con la data della scadenza originaria, riportata in polizza - una ritenuta a titolo di imposta. Questa imposta è applicata alla differenza fra la somma maturata alla sopradde data e l'ammontare dei premi versati e si riduce del 2% per ogni anno di durata contrattuale indicata in polizza eccedente i dieci. La suddetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che percepiscono detti capitali nell'esercizio di attività commerciali per i contratti stipulati dal 01.01.1996. ◦ sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni alla data della richiesta di liquidazione e la parte di prestazione maturata alla data di scadenza originaria indicata in polizza, al lordo delle imposte di cui al punto precedente, un'imposta sostitutiva. Alleanza Assicurazioni non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa, oppure a persone fisiche o ad enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, in presenza di una dichiarazione della sussistenza dell'attività commerciale stessa. • <u>per contratti dal 01.01.2001</u>, la prestazione maturata alla data della richiesta di liquidazione è soggetta ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente relativi alla prestazione in caso di vita. Alleanza Assicurazioni non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale Alleanza Assicurazioni non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.
------------------	---

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Opzione differimento di scadenza Ri.Alto BG

Condizioni di assicurazione

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitarne la comprensione dei passaggi più complessi.*

Data di aggiornamento del documento: 01/01/2025



Definiamo i principali termini utilizzati:

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Alleanza Assicurazioni ed il contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Data indicata nell'appendice di differimento di scadenza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

GESTIONE SEPARATA

Portafoglio di investimenti gestito separatamente da altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivaluta la prestazione del contratto.

POLIZZA

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Alleanza Assicurazioni, mediante la sottoscrizione dell'opzione differimento di scadenza, si impegna a pagare ai beneficiari designati le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'assicurato alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato fino a tale data, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2);
- in caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2).

Il capitale assicurato iniziale è indicato nell'appendice di differimento di scadenza.

Garanzie

In caso di decesso dell'assicurato e alla scadenza del contratto, è prevista la garanzia del capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Art. 2 - Clausola di rivalutazione

Il contratto mantiene la valuta contrattuale della gestione separata a cui era collegato al momento della sua scadenza.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione della prestazione assicurata si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto da Alleanza Assicurazioni, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può essere inferiore allo 0,00%. Il capitale assicurato non potrà in ogni caso essere inferiore al capitale assicurato iniziale, al netto di eventuali riscatti parziali già pagati.

Rendimento della gestione separata

Alleanza Assicurazioni dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,50 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia superiore al 4,00% il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,01 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è adeguato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

Per il calcolo dell'importo da pagare a seguito del decesso dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Art. 3 - Versamento del premio

L'opzione differimento di scadenza non prevede alcuna ulteriore corresponsione di premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 - Conclusione ed entrata in vigore dell'opzione, dichiarazioni, durata e recesso

Conclusione dell'opzione

L'opzione contrattuale si conclude ed entra in vigore nel momento in cui il contraente sottoscrive l'appendice di differimento di scadenza rilasciata da Alleanza Assicurazioni.

Con l'adesione a tale opzione viene meno il diritto ad aderire ad altre forme di opzione di scadenza eventualmente previste nelle condizioni di assicurazione ricevute al momento della sottoscrizione del precedente contratto.

Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il beneficiario deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto è necessario comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Durata

L'opzione prevede una durata pari ad un anno e la scadenza del contratto è automaticamente prorogata per lo stesso periodo a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Successivamente alla decima proroga automatica Alleanza Assicurazioni si riserva di interrompere ulteriori proroghe automatiche.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di differimento **entro 30 giorni** dalla data in cui è esercitata l'opzione stessa, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alleanza Assicurazioni annulla il differimento della scadenza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata e sarà quindi possibile richiedere il pagamento della prestazione.

Art. 5 - Riscatto

L'opzione differimento di scadenza, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia in vita l'assicurato.

Non sono previsti costi per il riscatto.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data di ricezione da parte di Alleanza Assicurazioni della richiesta scritta.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta stessa. Tale operazione risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta.

Riscatto parziale

È facoltà del contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto; in tal caso l'importo di riscatto parziale si ottiene applicando le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato. La prestazione residua **non può essere inferiore a Euro 2.000**. A seguito dell'operazione il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione.

PARTE III - PAGAMENTI DI ALLEANZA ASSICURAZIONI

Art. 6 - Modalità di richiesta per i pagamenti di Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 4.

Documenti necessari per **pagamenti a scadenza:**

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione di accettazione del capitale sottoscritta dal beneficiario e dal contraente (se diverso dal beneficiario).

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato** (in originale o in copia conforme all'originale):

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento,
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto:**

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- richiesta di riscatto sottoscritta dal contraente, con indicazione della percentuale di riscatto in caso di riscatto parziale.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere in caso di particolari esigenze istruttorie.

Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione (art. 1920 del Codice civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo se annotati su appendice. In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 9 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge (art. 1923 del Codice Civile) le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di residenza o di domicilio del contraente, del beneficiario o dei loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98). Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Unità Affari Legali, Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 12 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 13 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

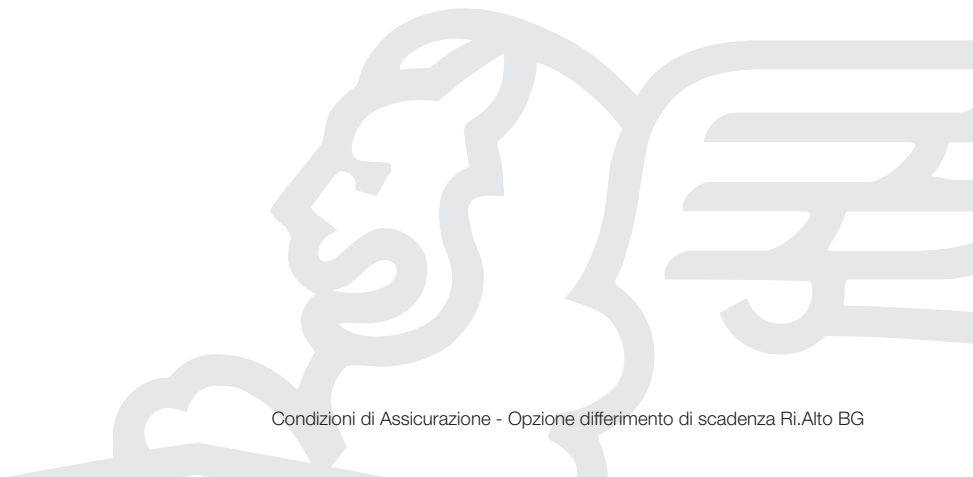
Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data della richiesta di recesso da parte del contraente secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 2).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normative di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.



Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto BG (post scissione)

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto BG (post scissione) (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con *rating investment grade*, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti

dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it